

Roma, 2 aprile 2020

ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI
TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI

Loro sedi e loro indirizzi (Via e-mail)

OGGETTO: Circolare Inps n. 47 del 28 marzo 2020 recante “*Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga*”

Ritenendo di fare cose utile non solo ai fini informativi ma altresì per consentire eventualmente a tutte le Associazioni e gli Enti del Sistema di poter valutare il ricorso agli strumenti di integrazione salariale in deroga previsti dalla legge in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per il rimanente periodo legato alla situazione emergenziale da Covid-19, qualora in possesso dei requisiti indicati, forniamo di seguito l'informativa di aggiornamento su quanto in oggetto.

E' stata pubblicata nei giorni scorsi la **Circolare Inps n. 47 del 28 marzo 2020** recante “**Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga**” (*testo in allegato*).

Per quanto di nostro maggiore interesse, la Circolare dopo essersi concentrata sull'ambito soggettivo di applicazione del trattamento ordinario di cassa integrazione e dell'assegno ordinario, fornisce istruzioni su quanto disposto dall'**art. 22 del Decreto “Cura Italia”** relativamente alla **cassa integrazione in deroga** che – ricordiamo in sintesi - prevede, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che le Regioni e le Province autonome interessate possano riconoscere i suddetti trattamenti, **per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato**, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.**

Pertanto, **anche gli enti che hanno natura associativa, come, per l'appunto, le nostre Associazioni territoriali, e gli Enti del Sistema hanno diritto di accedervi.**

La Cassa integrazione in deroga per l'emergenza COVID-19, secondo l'articolo 22 del Decreto legge n.18/2020 che prevede per tutto il territorio nazionale la Cig in deroga per la durata della sospensione e per un

massimo di 9 settimane, **si aggiunge alle disposizioni già adottate sulla cassa in deroga e rispetto quanto previsto specificatamente** agli articoli 15 e 17 del Decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 **per le regioni ubicate nella "zona rossa" - Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.**

La ratio seguita in linea generale è quella della semplificazione e snellezza procedurale vista l'emergenzialità della situazione cui si deve far fronte; tuttavia, viene fatta una distinzione importante sul piano procedurale delle dimensioni aziendali: **i datori di lavoro fino a 5 dipendenti per accedere alla misura sono esonerati dall'accordo sindacale**, mentre per dimensioni aziendali maggiori – **oltre i 5 dipendenti – la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.**

Viene altresì chiarito che l'intesa sindacale si considera esperita **con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto, anche per via telematica, di cui all'art. 19, del D.L. 18/2020:** pertanto, decorso il termine di 3 giorni dall'informativa sindacale senza che l'accordo sia stato raggiunto, la procedura si intende comunque perfezionata e il datore di lavoro può presentare la domanda.

Pertanto, il criterio dimensionale dell'azienda è un requisito essenziale per discernere a quale strumento si possa accedere e quale sia l'iter da seguire.

I provvedimenti di concessione sono disposti con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Le domande di accesso devono essere presentate esclusivamente a tali Enti che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Specificatamente per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, i periodi di trattamento di cassa integrazione in deroga possono essere riconosciuti, nei limiti di spesa del Decreto Cura Italia, con un unico provvedimento di concessione **per un periodo complessivamente non superiore alle 13 settimane** indicando esclusivamente il numero di decreto convenzionale "33192", appositamente istituito.

Tali periodi si intendono aggiuntivi rispetto a quelli previsti a valere sulle risorse assegnate ai sensi del decreto interministeriale di ripartizione delle risorse per l'anno 2020 e possono essere autorizzati dalle Regioni interessate.

Si precisa, inoltre, che il periodo massimo concedibile in questi casi, pari a 13 settimane, può essere concesso, anche con più decreti, previa verifica che le aziende non abbiano già usufruito dell'intero periodo concedibile.

Con riferimento al quantum, a parziale integrazione della Circolare Inps n. 38/2020, viene precisato che **il costo medio orario della prestazione di cui all'articolo 15, comma 1, del D.L. n. 9/2020 è pari a 8,50 euro, mentre il costo medio orario della prestazione nei di cui all'articolo 17, comma 1, del D.L. n. 9/2020 (solo per le regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) è pari a 8,40 euro.**

Le Regioni, verificati i requisiti di accesso, entro 48 ore dalla data di concessione, devono trasmettere all'Inps, in modalità telematica, i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali. Il trattamento deve essere erogato esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, non consentendo al datore di lavoro di poter anticipare il trattamento per compensarlo successivamente con i debiti contributivi correnti verso l'INPS.

Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale (modello "SR 41") entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte di INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

La richiamata Circolare precisa che il trattamento **si applica esclusivamente per quei lavoratori** che sono impossibilitati, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa, purché risultino **alle dipendenze dell'azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020**. Agli stessi è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) ove spettanti.

Infine, sempre continuando sulla linea della celerità e semplificazione, **per le aziende multi-localizzate, ossia che hanno unità produttive in 5 o più regioni o province autonome sul Territorio nazionale, viene prevista una sola domanda da inviare al Ministero del Lavoro** che, entro 30 giorni dall'invio della domanda da parte dell'azienda, in presenza dei requisiti, emetterà il decreto di concessione del trattamento in deroga con i dettagli degli aspetti procedurali da seguire.

Qualora foste interessati ad accedere a tale strumento di integrazione salariale in deroga, suggeriamo di rivolgerVi ad un consulente del lavoro per gli atti amministrativi necessari ai fini procedurali.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario Cardoni

All.1